



Comune di Bisceglie

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera nr. 125 del 21/12/2000

Prot. num.: _____

Oggetto Esame osservazioni-opposizioni ed Approvazione definitiva Piano di Zona ex Legge 167/62.

L'anno duemila il giorno ventuno del mese di Dicembre , alle ore 19:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

01) NAPOLETANO AVV. FRANCESCO	12) SIMONE LUCIA	23) SIMONE FRANCESCO
02) LORUSSO AVV. BIAGIO	13) DI TULLIO MICHELE	24) VALENTE PROF ANTONIA
03) BELSITO AVV. ANTONIO	14) ROSSI ANTONIO	25) RANA PROF FRANCESCO M
04) DE PINTO PROF. LUIGI	15) SINIGAGLIA ANDREA	26) DELL'OLIO GIAMBATTISTA
05) VALENTE GIOVANNI	16) ROCCO CARLO NICOLA	27) MALLARDI GEOM NICOLA
06) CIANI DOTT VINCENZO	17) DI LOLLO ANTONIO	28) DI CEGLIE MARIANGELA
07) NAPOLETANO LEONARDO	18) SILVESTRIS SERGIO P. F.	29) VALENTE VINCENZO 54
08) SASSO GIACOMO	19) RICCHIUTI GIUSEPPE	30) SCIACQUA PROF FRANCESCO
09) RIGANTE GIUSEPPE	20) SPINA DOTT. DOMENICO	31) RUGGIERI SERGIO
10) ARCIERI EMANUELE	21) CASELLA GIOVANNI	
11) PICCOLO DOTT. FRANCESCO	22) VALENTE VINCENZO	

Assenti i Consiglieri:

LORUSSO AVV. BIAGIO
ROCCO CARLO NICOLA
DI LOLLO ANTONIO

SIMONE FRANCESCO
DELL'OLIO GIAMBATTISTA
DI CEGLIE MARIANGELA

VALENTE VINCENZO 54

Risultano presenti ventiquattro Consiglieri.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DE GIGLIO DOTT. SERGIO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente DE PINTO PROF. LUIGI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Segue nella pagina successiva

L'Assessore Avv. Ciocia Leonardo, relaziona in merito all'argomento in oggetto, giusto quanto risulta dall'allegato verbale;

Si registrano interventi di diversi Consiglieri Comunali, giusto quanto risulta dall'allegato verbale;

ESCONO I CONSIGLIERI SIGG. RANA E SPINA ED ENTRA IL CONSIGLIERE SIG. SIMONE F., PER CUI SONO PRESENTI IN AULA N.23 CONSIGLIERI;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.52 del 26.7.2000 , esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato , ai sensi dei combinati disposti degli art. 37, 21 e 16 della legge regionale n. 56/1980, il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alle leggi 18.4.1962 n.167 e 22.10.1971 n.865 , redatto dall'Ufficio Tecnico , in variante al P.R.G.;

la succitata deliberazione consiliare, unitamente a tutti gli atti tecnici allegati, è stata depositata presso il Settore Gestione del Territorio per 30 giorni consecutivi dal 29/09/2000 al 28/10/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della L.R. 56/80, e che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante il quotidiano " La Gazzetta del Mezzogiorno" del 29/09/2000 e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'Albo Pretorio del Comune, così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 16, 21, e 37 della L.R. n. 56/80;

nei successivi trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione è pervenuta la nota datata 28/10/2000, accusata al protocollo di questo Comune in data 31/10/2000 al n. 22387, dei Sigg. Avv. Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo, in qualità di proprietari di suoli inseriti nel Piano di Lottizzazione della maglia n. 129 (ubicata tra via G. Di Vittorio e via De Villagomez interessata in parte dal P.R.U.) con allegate n. 5 osservazioni/opposizioni al nuovo P.E.E.P., e precisamente:

1. Opposizione: Alla individuazione del nucleo di E.R.P. facente parte del P.E.E.P. e del Piano di Recupero Urbano (quartiere San Pietro);
2. Osservazione: La "Villa Turco" ed il "Supermercato ALVI";
3. Osservazione: La viabilità del nuovo Piano Urbanistico per la maglia n. 167 del P.R.G.;
4. Probabili riflessi socio-economici e culturali, derivanti dalla attuazione del nuovo P.E.E.P. così come redatto ed adottato;
5. Non rispondenza del nuovo P.E.E.P. alla delibera n. 59 del 7/6/1999.

Visto in merito l'allegata relazione dell'Ufficio tecnico Comunale , datata 14.12.2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale è stato espresso il parere di rigettare le predette osservazioni/opposizioni, nonché, al fine di fugare ogni dubbio sulla esclusione degli immobili denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi" dalla trasformazione edilizia prevista nel progetto si propone di aggiungere alle N.T.A. del P.E.E.P. la seguente norma, derivata da quella già proposta nell'esame delle precedenti osservazioni/opposizioni ed esaminata favorevolmente dalla C.E.C., e cioè:

NORMA SPECIFICA PER GLI IMMOBILI DENOMINATI "VILLA TURCO" E SUPERMERCATO ALVI"

I complessi edilizi denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi" sono esclusi dal progetto urbanistico che interessa la maglia di P.R.G. n. 167 e quindi dalla relativa variante urbanistica.

Per entrambi i complessi e per le relative aree di pertinenza saranno consentiti, per effetto delle attuali disposizioni legislative, solo gli interventi di cui all'art. 31 a), b) e c) della legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree interessate non potranno essere computate ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili nell'ambito dell'area destinata all'insediamento di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora quanto sopra esposto verrà condiviso dal Consiglio Comunale, sarà apportata la modifica alle N.T.A. aggiungendo sulla copertina la dicitura " Modificato in sede di approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____.

Vista l'osservazione presentata dalla sig.ra Dell'Orco Elisabetta con la quale si chiede l'esclusione di alcuni immobili dal PEEP relativo alla maglia n.167 ;

Vista la relazione tecnica integrativa datata 19.12.2000 redatta dall'UTC con la quale si esprime il parere di non accogliere la predetta osservazione in quanto la permanenza degli edifici è in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti e con quelle in fase di modificazione sia per quanto riguarda le opere pubbliche (allargamenti stradali) che per quanto riguarda la destinazione degli immobili (artigianale);

Dato atto che sulle osservazioni/opposizioni non viene espresso il parere della Commissione Edilizia in quanto la stessa è stata soppressa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2000.

Ritenuto di rigettare le osservazioni/opposizioni presentate dai Sigg. Avv. Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo condividendo e facendo propria la innanzi citata relazione dell'Ufficio Tecnico datata 14.12.2000;

Ritenuto altresì di rigettare la osservazione presentata dalla Sig.ra Dell'Orco Elisabetta condividendo e facendo propria la innanzi citata relazione dell'Ufficio Tecnico datata 19.12.2000;

Vista la legge 18.4.1962 n.167 e succ. modif. e integr.;

Vista la legge 22.10.1971 n.865 e succ. modif. e integr.;

Vista la legge regionale 31.5.1980 n.56 e succ. modif. e integrazioni;

Vista la proposta di provvedimento tecnicamente controllata dal dirigente f.f. del Settore proponente ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000 come da allegato prospetto:

- Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica, IN DATA 14.12.2000, riconfermato in data 20.12.2000;

- Il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere favorevole per la regolarità contabile IN DATA 15.12.2000, riconfermato in data 21.12.2000;

Attestata dal Segretario Generale la conformità dell'azione amministrativa scaturente dal presente provvedimento, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in ossequio all'art.97 comma 2 del D.L.vo n.267/2000 in data 15.12.200 e riconfermato in data 21.12.2000;

Visto l'art. 42 del Dlgs. 267/2000 che attribuisce le competenze al Consiglio Comunale;

Con n. 17 voti favorevoli, n. 2 contrari (Sigg. Napoletano L. e Sciacqua) e n. 4 astenuti (Sigg. Silvestris, Ricchiuti, Casella e De Pinto/Presidente), espressi per alzata di mano su n. 23 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Rigettare le osservazioni/opposizioni presentate dai Sigg. Avv. Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo condividendo e facendo propria la innanzi citata relazione dell'Ufficio Tecnico datata 14.12.2000;

2) Rigettare altresì la osservazione presentata dalla Sig.ra Dell'Orco Elisabetta condividendo e facendo propria la innanzi citata relazione dell'Ufficio Tecnico datata 19.12.2000.

3) Approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16, 21 e 37 della L.R. 31.5.1980 n.56, il Piano per l'Edilizia Economica e popolare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in variante alle attuali previsioni di P.R.G..

4) Approvare la proposta dell'U.T.C. in merito degli immobili denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi" stabilendo di aggiungere alle N.T.A. la seguente norma:

NORMA SPECIFICA PER GLI IMMOBILI DENOMINATI "VILLA TURCO" E SUPERMERCATO ALVI"

I complessi edilizi denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi" sono esclusi dal progetto urbanistico che interessa la maglia di P.R.G. n. 167 e quindi dalla relativa variante urbanistica.

Per entrambi i complessi e per le relative aree di pertinenza saranno consentiti, per effetto delle attuali disposizioni legislative, solo gli interventi di cui all'art. 31 a), b) e c) della legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree interessate non potranno essere computate ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili nell'ambito dell'area destinata all'insediamento di Edilizia Residenziale Pubblica.

Detta norma dovrà essere inserita nelle N.T.A. aggiungendo sulla copertina la dicitura " Modificato in sede di approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____.

5) Dare atto che il P.E.E.P. è costituito da tutti gli elaborati allegati alla deliberazione consiliare n.52 del 26.7.2000.

6) Dare atto che la presente approvazione definitiva costituisce, in parte, variante al vigente P.R.G. e che pertanto l'attuazione della parte in variante rimane subordinata all'approvazione del Piano da parte della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 16,21 e 37 della L.R. 31.5.1980 n.56.

7) Stabilire che questo provvedimento unitamente alla documentazione di rito sarà trasmesso, ad avvenuta esecutività, all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per gli adempimenti consequenziali.

8) Dare atto che la presente delibera non è soggetta a controllo dalla S.P.C., ai sensi e per gli effetti dell'art.126 del Dlgs. 267/2000 .

po



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

OGGETTO: **Esame osservazioni ed opposizioni al P.E.E.P. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2000.**

RELAZIONE TECNICA

A seguito della adozione del Piano in oggetto si è provveduto a depositare lo stesso per trenta giorni consecutivi presso questo Settore, dal 29/09/2000 al 28/10/2000, dando comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di manifesti e pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 29/09/2000, precisando che sino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (27/11/2000) potevano essere presentate opposizioni ed osservazioni.

Con nota data 28/10/2000, accusata al protocollo di questo Comune in data 31/10/2000 al n. 22387, i Sigg. Avv. Albrizio Tommaso e Di Leo Vincenzo, in qualità di proprietari di suoli inseriti nel Piano di Lottizzazione della maglia n. 129 (ubicata tra via G. Di Vittorio e via De Villagomez interessata in parte dal P.R.U.) hanno trasmesso n. 5 allegati contenenti osservazioni ed opposizioni al nuovo P.E.E.P., e precisamente:

1. **Opposizione: Alla individuazione del nucleo di E.R.P. facente parte del P.E.E.P. e del Piano di Recupero Urbano (quartiere San Pietro);**
2. **Osservazione: La "Villa Turco" ed il "Supermercato ALVI";**
3. **Osservazione: La viabilità del nuovo Piano Urbanistico per la maglia n. 167 del P.R.G.;**
4. **Probabili riflessi socio-economici e culturali, derivanti dalla attuazione del nuovo P.E.E.P. così come redatto ed adottato;**
5. **Non rispondenza del nuovo P.E.E.P. alla delibera n. 59 del 7/6/1999.**

Questo ufficio, esaminate le predette opposizioni/osservazioni, esprime il proprio parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 2°, e 21, comma 7, della L.R. n. 56/1980.

L'opposizione n.1 è riferita al P.R.U. del quartiere San Pietro ed è stata prodotta in quanto, secondo i firmatari della stessa (proprietari di suoli compresi nella maglia di P.R.G. n. 129, tipizzata B/3, il cui P.d.L. fu approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 19/04/1994) la variante al P.R.G. vigente privilegia l'interesse dei privati rispetto all'interesse pubblico.

Per quanto sopra questo ufficio esprime il parere di rigettare l'opposizione in quanto, nessuna violazione di legge è stata operata in sede di redazione del P.R.U. per i seguenti motivi:

- Il P.R.U. è stato redatto ed approvato dal Consiglio Comunale con un suo autonomo procedimento derivante dall'art. 11 della l. n. 493/1993 e dalla delibera di G.R. n. 894/1994. Lo stesso, da ultimo, è stato anche approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1484 del 30/10/2000. Nei predetti provvedimenti normativi è prevista la possibilità di modificare le destinazioni urbanistiche vigenti (tranne che per le aree destinate a verde pubblico o agricole). Per una più completa valutazione delle possibilità operative del P.R.U. si ritiene opportuno allegare per intero il capito 6.2 della del. di G.R. n. 894/94 da





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

cui si potrà anche evincere la possibilità di assegnare le aree ai soggetti attuatori qualora gli stessi siano proprietari.

- In merito agli interessi consolidati da parte dei proprietari di alcuni suoli compresi nella maglia n. 129, interessati oggi dal P.R.U. per la realizzazione di una strada pubblica che servirà a creare un collegamento diretto tra via Prof. Terlizzi-via G. Bovio e via G. Di Vittorio (opera di evidente interesse pubblico in quanto sgraverà notevolmente i flussi di traffico oggi presenti in corrispondenza degli accessi alle 5 scuole pubbliche ivi ubicate), si ritiene opportuno precisare che l'art. 16, comma 16°, della L.R. n. 56/1980 dispone che "**L'impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici, possono essere modificati dal comune in sede di redazione e/o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.**". Nel caso specifico oltre al pubblico interesse innanzi detto la lottizzazione della maglia n. 129, seppure approvata in via definitiva sin dal 19/04/1994, a tutt'oggi non è stata convenzionata.

L'osservazione n. 2 pone in evidenza alcune questioni relative alla presenza, nella maglia n. 167, di due manufatti edilizi per i quali non è stata prevista l'espropriazione ovvero la loro eventuale sostituzione: La villa Turco ed il supermercato Alvi.

I firmatari della osservazione hanno ipotizzato la possibilità che detti immobili, pur essendo esclusi dal Piano (vedasi pag. 4 della relazione tecnica e finanziaria) possano essere demoliti e ricostruiti con gli indici edilizi propri delle aree comprese nel piano.

Tale circostanza, a parere di questo ufficio è da escludersi in quanto detti immobili, non essendo stati sottoposti ad una nuova normativa, rimangono assoggettati alla precedente.

In merito poi alla possibilità di includere la villa Turco in un piano di recupero ex art. 28 della legge n. 457/1978 e quindi procedere ad una sua espropriazione per destinarla a standard urbanistici, (pratica molto applicata da questa Amministrazione nel centro Storico), si ritiene la stessa non applicabile in quanto non si è in presenza di un "**...risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani...**".

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta.

L'osservazione n. 3 evidenzia una incompletezza del progetto urbanistico nella parte in cui non prevede, in corrispondenza dell'incrocio della strada Carrara di Ceglie con la ferrovia, un cavalcaferrovia. Nella stessa però si fa anche rilevare che detta opera non potrebbe considerarsi di stretta pertinenza dell'insediamento progettato ma di interesse generale e quindi con un costo che non dovrebbe gravare sui soggetti attuatori dell'edilizia residenziale pubblica ivi prevista. In sintesi l'osservazione tende solo a porre in evidenza la necessità di prevedere, in quel sito, un collegamento tra la città e le aree produttive ubicate a sud di questa nonché con la SS 16 bis, evidenziando che la sua realizzazione non potrebbe porsi a carico dei soli interventi E.R.P..

E' ovvio che il piano in questione non poteva né prevedere opere di interesse generale, tanto meno di tipo infrastrutturale a scala urbana, né modificare gli attuali





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

indirizzi programmatori approvati dal Consiglio Comunale sia in merito alla soppressione dei passaggi a livello sia in merito al già previsto cavalcaferrovia in corrispondenza di via Terlizzi con sbocco su via San Martino (poco più ad est del supermercato Alvi).

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta anche perché prodotta in sede inopportuna.

L'osservazione n. 4, con riferimento all'insediamento previsto nella maglia n. 167, evidenzia un ipotetico contrasto con il 3° P.P.A. vigente ed una ipotetica difformità rispetto all'art. 5, comma 4°, della L.R. n. 6/1979 la quale stabilisce che l'edilizia residenziale pubblica prevista nelle zone C deve essere distribuita con criteri di omogeneità **"... nell'ambito di ciascun nucleo..."** e non di ciascuna maglia come probabilmente hanno inteso i firmatari della osservazione.

L'attuale distribuzione, nel Comune di Bisceglie, dei vani da realizzare in regime di edilizia residenziale pubblica (di tipo sovvenzionato, agevolato e convenzionato) vede solo il 58% di essi inseriti nella Zona Omogenea di tipo C ed il restante 42% nelle Zone A (Centro Storico) e B (P.R.U. San Pietro): ciò, a parere di questo ufficio, è un fatto abbastanza singolare in quanto rappresenta una inversione di tendenza rispetto ai P.E.E.P. tutti in zona di espansione.


Rispetto alle due grandi distribuzioni, nella Zona C, 2/3 dei vani saranno realizzati nella maglia n. 167 (poco più di 1/3 del totale) dove la urbanizzazione avrà sicuramente costi inferiori in quanto compresa nel **nucleo San Francesco** (abbondantemente urbanizzato) ed 1/3 dei vani saranno realizzati nella maglia n. 195 -**nucleo Crosta**- (circa 1/5 del totale) attualmente priva di idonee urbanizzazioni.

Per la zona C -**nucleo San Andrea**- si è ritenuto non opportuno inserire nel computo i vani, già previsti nella precedente versione del P.E.E.P. adottato nel 1995, in quanto gli stessi sono attualmente già abitati.

Da quanto sopra si può dedurre che nel Comune di Bisceglie l'Edilizia Residenziale Pubblica è attualmente, ma lo è stato anche storicamente, distribuita nei diversi nuclei di espansione.

La circostanza poi che i quartieri E.R.P., siano essi ubicati in periferia o in pieno Centro Antico, diventino quartieri degradati o dormitori (in particolar modo quelli costruiti in regime di edilizia sovvenzionata), non è da attribuirsi, a parere di questo ufficio, alla distribuzione degli stessi nelle diverse Zone Omogenee o alla capacità del progettista, bensì a fattori sociali difficilmente risolvibili con la sola costruzione di edilizia residenziale pubblica: prova ne sono, senza andare molto lontani, le realizzazioni nel nostro Comune (centro storico, via Padre Kolbe, via Di Vittorio-Via Cavour, ecc.) e la mutata tendenza della normativa nazionale e comunitaria oramai pienamente indirizzata alla costruzione dei cosiddetti "Programmi Complessi" (P.I., P.R.U. P.R.U.S.S.T, URBAN, ecc.) con i quali il privato può diventare protagonista nelle trasformazioni urbane, magari investendo risorse nei quartieri degradati di cui sopra.

Per quanto sopra, a parere di questo ufficio l'osservazione non va accolta, in quanto come già detto, non si rilevano contrasti con le norme e gli strumenti di programmazione vigenti.





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

L'opposizione n. 5 evidenzia una presunta difformità del progetto che interessa la maglia n. 167 dalla delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 7/6/1999 con la quale si stabilì di decurtare dal Piano già adottato il 1995, la volumetria prevista nel P.R.U. San Pietro.

Ciò per il solo fatto che gli opponendi hanno aggiunto alla volumetria progettata quella della villa Turco e parte del supermercato Alvi.

A nulla sembra sia servito precisare, nella stessa pag. 4 della relazione (dove gli stessi opponendi hanno rilevato le volumetrie progettate) che gli immobili in questione sono stati esclusi dal piano anche perché le precedenti opposizioni presentate dai proprietari degli stessi erano state ritenute accoglibili sia dall'ufficio che dalla Commissione edilizia che all'epoca le esaminò.

A tal fine si ritiene opportuno allegare alla presente le predette opposizioni, ed i pareri dell'ufficio e della C.E.C. in merito alle stesse al fine di farne prendere atto al Consiglio Comunale, all'epoca non si espresse in via definitiva sul precedente Piano.

Ripetere le stesse previsioni sarebbe stato, a parere di questo ufficio, un aggravio del procedimento amministrativo (che avrebbe costretto i cittadini a ripetere l'opposizione) in contrasto con l'art. 1 della legge n. 241/1990.

Al fine di fugare ogni dubbio sulla esclusione dei predetti immobili dalla trasformazione edilizia prevista nel progetto si propone di aggiungere alle N.T.A. del P.E.E.P. la seguente norma, derivata da quella già proposta nell'esame delle precedenti osservazioni/opposizioni ed esaminata favorevolmente dalla C.E.C., e cioè:
NORMA SPECIFICA PER GLI IMMOBILI DENOMINATI "VILLA TURCO" E SUPERMERCATO ALVI"

I complessi edilizi denominati "Villa Turco" e "supermercato Alvi" sono esclusi dal progetto urbanistico che interessa la maglia di P.R.G. n. 167 e quindi dalla relativa variante urbanistica.

Per entrambi i complessi e per le relative aree di pertinenza saranno consentiti, per effetto delle attuali disposizioni legislative, solo gli interventi di cui all'art. 31 a), b) e c) della legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aree interessate non potranno essere computate ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili nell'ambito dell'area destinata all'insediamento di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora quanto sopra esposto verrà condiviso dal Consiglio Comunale, sarà apportata la modifica alle N.T.A. aggiungendo sulla copertina la dicitura "Modificato in sede di approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____".

Infine, poiché si è rilevato un errore materiale nelle N.T.A., si è provveduto a correggere lo stesso scalando gli articoli dal n. 4 e portando gli stessi articoli a 16 anziché 15.

Bisceglie, 14/12/2000

IL DIRIGENTE F.F.
Settore Gestione del Territorio
(arch. Giacomo Losappo)





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

C.A.P. 70052 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

OGGETTO: **Esame osservazione presentata dalla Sig.ra Dell'Orco Elisabetta al P.E.E.P. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2000.**

RELAZIONE TECNICA - INTEGRAZIONE

Successivamente alla istruttoria delle osservazioni/opposizioni di cui alla relazione di questo ufficio datata 14/12/2000, è pervenuta l'osservazione qui allegata presentata dalla Sig.ra Dell'Orco Elisabetta con raccomandata datata 27/11/2000 (ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni/opposizioni) spedita in data 27/11/2000.

Con l'osservazione la Sig.ra Dell'Orco chiede, per un serie di motivazioni personali, di escludere dal progetto urbanistico del P.E.E.P., relativo alla maglia di P.R.G. n. 167, la villetta con l'area di pertinenza e precisamente gli immobili riportati in catasto al fg. 11 p.lle 378 (la villetta) e 376 (lotto ad essa adiacente).

A tal fine questo ufficio evidenzia che sia la villetta (particella n. 378) che l'adiacente area, oggi riportata in catasto con le particelle nn. 376, 1299, 1300 e 1301, sulle quali insistono edifici a destinazione artigianale condonati, sono interessati dagli allargamenti stradali previsti sia nel vigente P.R.G. che nel progetto del P.E.E.P.; in particolare la villetta ricade interamente in sede stradale.

Per meglio evidenziare gli allargamenti stradali che interessano gli immobili in questione si allegano lo stralcio del foglio di mappa, uno stralcio degli allineamenti di P.R.G. relativo alla stessa area, lo stralcio degli allineamenti del P.E.E.P. su mappa catastale attuale.

Per quanto sopra questo ufficio esprime il parere che la osservazione in esame non può essere accolta in quanto la permanenza degli edifici è in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti e con quelle in fase di modificazione sia per quanto riguarda le opere pubbliche (allargamenti stradali) che per quanto riguarda la destinazione degli immobili (artigianale).

Bisceglie, 19/12/2000

IL DIRIGENTE F.F.
Settore Gestione del Territorio
(arch. Giacomo Losabio).



CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.L.vo n.267/2000:

Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI
ED APPROVAZIONE DEFINITIVA
PIANO DI ZONA EX LEGE 167/62-

Tecnico: Favarelle *Si conferma il parere*
Li 14/12/2000 *20/12/2000*

IL CAPO SETTORE *Il dirigente i.r.*
Settore gestione del territorio
(Arch. Giacomo Loterio)

Contabile: Luciani *di conferma il parere*
Li 15/12/2000 *21/12/2000*

IL CAPO SETTORE

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 2
del D.L.vo n.267 del 18/8/2000.

Li 15/12/2000

Si Conferma in Visto
14 art. 97 - D.L.vo 267/2000
Luciani

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.L.vo n.267/2000:

Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI
ED APPROVAZIONE DEFINITIVA
PIANO DI ZONA EX LEGE 167/62-

Tecnico: Foscarelli *Si conferme il parere*
Li 14/12/2000 *20/12/2000*

IL CAPO SETTORE
Seniore gestione del territorio
(Arch. Giacomo Lorenzini)

Contabile: Lucarelli *di conferme il parere*
Li 15/12/2000 *21/12/2000*

IL CAPO SETTORE

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 2
del D.L.vo n.267 del 18/8/2000.

Li 15/12/2000

Si Conferma in Visto
At. art. 97 - D.L. n. 267/2000
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE SEDUTA

: f.to DE PINTO PROF. LUIGI

II SEGRETARIO GENERALE

: f.to DE GIGLIO DOTT. SERGIO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/01/2001 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

Lì, 29/01/2001

II SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO
di
ESECUTIVITA'**

**La presente delibera è esecutiva
essendo trascorsi dieci giorni
dall'affissione, a norma di legge.**

Lì, 22/01/2001

II SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale.

Lì, ____/____/____ : _____:
